



COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO
Città Metropolitana di Roma Capitale

COPIA

ORDINANZA SINDACALE

N. 33 DEL 14-06-2020

Oggetto: DISPERSIONI DELLE CENERI IN NATURA ALL'INTERNO DEL PARCO REGIONALE DI VEIO SU TERRENI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO - PROVVEDIMENTO URGENTE NEL RISPETTO DELLA VOLONTA' DEI DEFUNTI.

L'anno duemilaventi addì quattordici del mese di giugno,

IL SINDACO

Premesso che:

- con L. 30 marzo 2001, n. 130, il legislatore ha ritenuto sostanziale prevedere che la dispersione delle ceneri fosse collegata alla “espressa volontà del defunto”, come emerge dal suo art. 2, avente ad oggetto la modifica all’art. 411 C. P., dove la dispersione delle ceneri rimane fattispecie di reato, salvo che quando sia stata autorizzata sulla base di espressa volontà del defunto, rimanendo, come noto, fattispecie di reato quando non autorizzata o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto;
- l’art. 162 L.R. (Lazio) 28 aprile 2006, n. 4 , prevede al comma che “ L’autorizzazione alla cremazione e alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa statale di cui al comma 1 e secondo le modalità stabilite dalla medesima, con particolare riferimento alla manifestazione di volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari. ...”;
- La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri, in natura o in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all’aperto e con il consenso dei proprietari e non può costituire, comunque, oggetto di attività aventi fini di lucro. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall’articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). La dispersione nel mare, nei laghi e nei fiumi è consentita relativamente ai tratti liberi da natanti e da manufatti

Considerato che la dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell’urna cineraria, come previsto dall’art. 162, comma 5, della L.R. 4/2006 e che pertanto, in attesa di un atto regolamentare dell’Ente, occorre dar corso alle istanze dei cittadini senza ulteriore indugio nel rispetto delle volontà dei defunti;

Considerato inoltre che il Comune di Castelnuovo di Porto è proprietario di rilevanti terreni all’interno del Parco Regionale di Veio, con accesso da Pian di Lalla, Via Di Pian Braccone, Via Aldo Moro, Via dell’Università Agraria, luoghi naturali che possono assolvere alla funzione di dispersione delle ceneri;

Considerato altresì che all'interno del cimitero monumentale all'interno del centro urbano attualmente non vi sono aree destinate alla dispersione delle ceneri;

Visto:

- il d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile";
- il d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- -la legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
- -l'art. 162 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, recante: "Norme in materia di dispersione ed affidamento delle ceneri";
- nonché, ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Ritenuto opportuno adottare un provvedimento atto a disciplinare la dispersione delle ceneri nel territorio comunale ricadente all'interno del Parco Regionale di Veio, nonché venire incontro alle richieste di quei cittadini che, nell'eseguire le ultime volontà dei propri cari, chiedono di sversare le ceneri in ambiti naturali;

Visti l'art. 50 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

Visto il vigente Statuto Comunale.

Con la presente,

ORDINA

Di individuare, quale siti deputati alla dispersione delle ceneri nel Comune Castelnuovo di Porto, i terreni di proprietà comunale ricadenti all'interno del Parco Regionale di Veio ad esclusione delle aree attrezzate (Parco Pubblico Monte Mariello) purché a distanza di 200 mt. dalle abitazioni esistenti e dalle aree attrezzate stesse, così come individuati da apposita segnaletica.

INCARICA

L'ufficiale di stato Civile ad autorizzare la dispersione delle ceneri nel predetto territorio Comunale sopra individuato nel rispetto delle volontà dei defunti;

L'ufficio Patrimonio di adottare ogni provvedimento tecnico e gestionale all'esecuzione della presente ordinanza, anche tramite affissione ai cancelli esterni del cimitero comunale e all'ingresso delle aree del Parco di Veio, di una tabella esplicativa indicante le aree destinate allo scopo;

Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali a voler predisporre entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un regolamento comunale in materia di spargimento delle ceneri.

Alla presente ordinanza sia data ampia diffusione e divulgazione alla cittadinanza mediante:

- affissione per 30 giorni consecutivi all'Albo pretorio del Comune;
- pubblicazione sul sito internet dell'Ente;
- manifesti;

DISPONE

Di notificare copia della presente ordinanza al Responsabile dello Stato Civile, Dott.ssa Emanuela Stabile, Al Responsabile dei Servizi Cimiteriali, Arch. Fabio Maria Dandini, al Responsabile del Patrimonio, Arch. Aldo Olivo;

Di inviare la presente al Parco Regionale di Veio.

AVVERTE

Che le disposizioni di cui alla presente ordinanza hanno validità a far data dalla entrata in vigore della stessa e potranno essere modificate o annullate solo con specifico e motivato provvedimento del Sindaco. Il presente provvedimento annulla eventuali disposizioni e/o ordinanze emessi precedentemente in merito. Avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to TRAVAGLINI RICCARDO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 15-06-2020 al 30-06-2020

Lì 15-06-2020

IL MESSO COMUNALE